

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 287/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 335 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sigg. Fabio FRANCESE, Antonino LIPARI e Andriano GALLIANI, e della società A.C. MONZA S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

FABIO FRANCESE, Medico Sociale tesserato all'epoca dei fatti per la società A.C. Monza S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai test previsti dalle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone molecolare al tempo T-1 a 72/96 ore prima del giorno 18 agosto 2020, data di inizio degli allenamenti collettivi (c.d. tempo zero T0); nonché per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra i test sierologici in data 12/10/2020 (a fronte della riscontrata positività di Lamanna, Marin, Bollati e Giambelli) ed in data 19/10/2020 (a fronte della riscontrata positività di Zopolato Neves), da effettuarsi la prima volta all'accertata positività dei soggetti appartenenti al Gruppo Squadra, come previsto da protocollo;

ANTONINO LIPARI, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società A.C. Monza S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai test previsti dalle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone molecolare al tempo T-1 a 72/96 ore prima del giorno 18 agosto 2020, data di inizio degli allenamenti collettivi (c.d. tempo zero T0); nonché per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra i test sierologici in data 12/10/2020 (a fronte della riscontrata positività di Lamanna, Marin, Bollati e Giambelli) ed in data 19/10/2020 (a fronte della riscontrata positività di

Zopolato Neves), da effettuarsi la prima volta all'accertata positività dei soggetti appartenenti al Gruppo Squadra, come previsto da protocollo ;

ADRIANO GALLIANI, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società A.C. Monza S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone molecolare al tempo T-1 a 72/96 ore prima del giorno 18 agosto 2020, data di inizio degli allenamenti collettivi (c.d. tempo zero T0); nonché per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra i test sierologici in data 12/10/2020 (a fronte della riscontrata positività di Lamanna, Marin, Bollati e Giambelli) ed in data 19/10/2020 (a fronte della riscontrata positività di Zopolato Neves), da effettuarsi la prima volta all'accertata positività dei soggetti appartenenti al Gruppo Squadra, come previsto da protocollo;

A.C. MONZA S.P.A., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Fabio FRANCESE, Antonino LIPARI e Adriano GALLIANI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. MONZA S.P.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 750,00 (settecentocinquanta) di ammenda per il Sig. Fabio FRANCESE, di € 750,00 (settecentocinquanta) di ammenda per il Sig. ANTONINO LIPARI, di € 1.500,00 (mille e cinquecento) di ammenda per il Sig. Adriano GALLIANI, e di € 2.000,00 (duemila) di ammenda per la società A.C. MONZA S.P.A.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 FEBBRAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina